



N. 6 registro deliberazione

COMUNE DI CUNEO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale SEDUTA DEL 28 Gennaio 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289 -

L'anno Duemiladiciannove addì Ventotto del mese di Gennaio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze consiliari, in prosecuzione del data si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori:

BORGNA FEDERICO	MARTELLO MARIA-LUISA
PITTARI ANTONINO ROCCO	MENARDI LAURA
ARNAUDO ENRICO	NOTO CARMELO
BONGIOVANNI VALTER (assente)	OGGERO IVANO
CINA SILVIA MARIA	PASCHIERO LUCA
COGGIOLA ALBERTO	PEANO LAURA (assente)
DEMICHELIS GIANFRANCO	PELLEGRINO LUCA
ENRICI SILVANO	PELLEGRINO VINCENZO
FANTINO VALTER	PRIOLA SIMONE
FIERRO ANIELLO	REVELLI TIZIANA
FINO UMBERTO	RISSO MARIA LAURA
GARAVAGNO CARLO	STURLESE UGO
GARNERO MASSIMO	SPEDALE ALESSANDRO
ISOARDI CARLA	TOMATIS SARA
ISOARDI MANUELE	TOSELLI LUCIANA
LAURIA GIUSEPPE (assente)	VERNETTI MARCO
MARCHISIO LORIS (assente)	

Sono presenti gli Assessori Signori:

MANASSERO PATRIZIA, CLERICO CRISTINA, DALMASSO DAVIDE, GIORDANO FRANCA, GIRAUDO DOMENICO, MANTELLI MAURO, OLIVERO PAOLA, SERALE LUCA.

Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dr. PITTARI ANTONINO dispone per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), art. 1, comma 336 ha dato la possibilità ai Comuni di richiedere la revisione del classamento catastale relativamente a quegli immobili per i quali l'effettivo utilizzo non corrisponde alla categoria catastale agli atti dell'Agenzia delle Entrate;

Dato atto che, da verifiche massive effettuate dal servizio tributi sulla destinazione d'uso degli immobili presenti sul territorio comunale sono emerse numerose incongruenze tra la destinazione d'uso e la categoria catastale di appartenenza;

Considerato che in forza dell'art. 1, comma 336 sopracitato si è proceduto tramite l'invio ai contribuenti di una comunicazione con la quale si è richiesto di presentare all'Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio) il relativo atto di aggiornamento;

Dato atto che la quasi totalità dei contribuenti contattati hanno provveduto spontaneamente alla variazione;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 337 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), prevede che "Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale" e che in tal senso è intervenuta una forte richiesta da parte degli ordini professionali di procedere, relativamente a quei contribuenti che hanno ottemperato alla richiesta di variazione catastale, al recupero della sola imposta escludendo l'applicazione di sanzioni ed interessi;

Esaminato l'art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che prevede, al comma 1, che i Comuni per "tributi propri, (...) possono stabilire, (...) la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti";

Richiamato l'art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), che prevede che i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;

Ritenuto opportuno introdurre in questa sede, per le motivazioni sopra esposte, un trattamento agevolato al fine della regolarizzazione della posizione debitoria ai fini I.M.U. e T.A.S.I. relativamente agli immobili con improprio classamento a seguito di variazione di destinazione d'uso, attraverso l'approvazione di un apposito Regolamento;

Dato atto che il "Regolamento per la definizione agevolata dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nei casi di obbligo di presentazione degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili con improprio classamento a seguito di variazione di destinazione d'uso." viene integralmente riportato nell'allegato "A" a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388, così come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (omissis), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”, e che in tale senso, è altresì, il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), con conseguenza che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali viene differito al 28 febbraio 2019;

Dato atto che per il combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione” e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Rilevato che, per quanto riguarda la materia edilizia, le attività comportanti la modifica delle destinazioni d'uso degli immobili, risultano disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 48 della L.R. n. 56/1977 e smi (“Tutela ed uso del suolo”);

Visto l'articolo 42 del Testo Unico 18/08/2000, n. 267;

Dato atto del parere favorevole all'approvazione del presente regolamento espresso nelle Competenti Commissioni Consiliari Permanenti;

Acquisito il parere dell'organo di revisione espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7), del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente provvedimento;

Presenti in aula	n. 29
Non partecipano alla votazione	n. 0
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 29
Astenuti	n. 3 Cina Silvia Maria e Isoardi Manuele (MOVIMENTO 5 STELLE.IT); Garnero Massimo (GRUPPO MISTO DI MINORANZA)
Votanti	n. 26
Voti favorevoli	n. 25
Voto contrario	n. 1 Menardi Laura (GRANDE CUNEO)

DELIBERA

- 1) di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 13 della Legge 289 del 27 dicembre 2002;
- 2) di approvare il “Regolamento per la definizione agevolata dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nei casi di obbligo di presentazione degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili con improprio classamento a seguito di variazione di destinazione d’uso” nel testo riportato nell'allegato “A”, formante parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare atto che la funzionalità operativa di tale Regolamento ha decorrenza dal 1° gennaio 2019;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
- 5) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Funzionario Responsabile del Settore Tributi Dott.ssa Nadia Giletta.

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 22:35.

“O M I S S I S”

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Antonino Pittari

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Corrado Parola